



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 – www.comune.acqualagna.ps.it

COPIA

Registro Generale n. 25

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 15 DEL 24-11-2020

Oggetto: DIVIETO DI ACCESSO E/O STAZIONAMENTO IN AREE E STRADE ED ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di novembre, il Sindaco

PREMESSO:

che nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio, da ultimo il D.P.C.M. del 3/11/2020, in vigore dal 6/11/2020, che individua tre aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle regioni del Paese;

CONSIDERATO:

che la Regione Marche risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all'art. 2, in quanto collocata, con ordinanza del Ministero della Salute, del 13/11/2020 in uno scenario di levata gravità tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione) per la durata di 15 giorni decorrenti dal 15 novembre 2020;

PRESO ATTO

che l'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 3/11/2020 dispone che "delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private", mantenendo, pertanto, il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

RILEVATO che:

- l'art. 1 comma 2 della legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35, elenca tra le misure adottabili la "chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici"
- l'art. 1, comma 9 del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, conferisce al Sindaco il potere di "disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

CONSIDERATO:

- che l'andamento epidemiologico da Covid19 ha registrato un incremento anche nel territorio del comune di Acqualagna, tale da imporre l'adozione di misure restrittive di prevenzione al fine di limitare il fenomeno;
- che notoriamente le aree in cui sono soliti aggregarsi gruppi di persone, con profili di criticità tendenti all'assembramento con rischio di contagio da Covid-19, stante il venir meno della misura fondamentale del distanziamento interpersonale, sono da individuare nelle aree intorno al plesso scolastico sito in Via Kennedy nonché nell'adiacente parcheggio, tali da richiedere misure ulteriormente restrittive ai fini di una ordinata frequentazione nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
- che, altresì, l'aggregazione di persone sulle aree pubbliche è spesso accompagnato dal consumo di alimenti e di bevande alcoliche e non, determinando il verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della quiete pubblica.

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni giunte da più parti (privati cittadini, istituzioni scolastiche, ecc.) evidenziando la presenza di numerose persone ed il formarsi di affollamenti favoriti anche dalla presenza di numerosi ragazzi che non rispettano il distanziamento, misura obbligatoria per contenere l'espandersi del virus COVID-19;

RITENUTE, per quanto sopra, le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 3/11/2020;

VISTA l'ordinanza n. 43 del 19/11/2020 del Presidente della Regione Marche;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in occasione del quale è stata rimarcata la competenza del Sindaco all'adozione dei provvedimenti volti a disporre per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Informata la Prefettura di Pesaro e Urbino

Per quanto sopra,

ORDINA

1. il divieto di stazionamento in tutte le aree circostanti il plesso scolastico "E. Mattei" sito in Via Kennedy, **al di fuori dell'orario scolastico**;
2. il divieto di accesso e/o stazionamento pedonale nell'area adibita a parcheggio sita in via Rossini, **dalle ore 18,00 alle ore 7,00, sette giorni su sette**; resta consentito l'accesso ed il deflusso per la sosta degli automezzi e l'attività di rifornimento di acqua dall'apposito distributore, con divieto di permanenza;

3. Il divieto di accesso e/o stazionamento all'area sportiva (campo da basket e relative gradinate) site nell'area di parcheggio di cui al punto 2, **dalle ore 18,00 alle ore 7,00, sette giorni su sette;**

4. il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore in tutti i parchi pubblici/aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, presenti nel territorio comunale, nonché nell'area circostante il plesso scolastico sito in via Kennedy (ivi compreso, parcheggio e area sportiva tra via Kennedy e via Rossini), nonché nell'area circostante il Palazzetto dello Sport in via Gamba, **24 ore, sette giorni su sette;**

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con la legge di 22 maggio 2020, n. 35, con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

La validità della presente ordinanza decorre dalle ore 00,00 del 26 Novembre 2020 fino alle ore 24,00 del 03 Dicembre 2020.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line per 15 giorni e sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che alla sua conoscenza venga data massima diffusione attraverso ogni forma ritenuta utile;

- che sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro, alla Questura di Pesaro, alla Stazione Carabinieri di Acqualagna.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Prof. Luca Lisi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-11-2020 al 09-12-2020.

Lì 24-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RANOCCHI SABRINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-11-2020 al 09-12-2020

Lì 24-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RANOCCHI SABRINA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
Prof. Luca Lisi